CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile ed urgente a tutela dell'incolumità pubblica per cane aggressivo di proprietà privata

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA **N° 000022 DEL 22/02/2025**

IL SINDACO

VISTA la nota dalla U.O.C. Sanità Animale dell'ASP di Catanzaro prot. n. 10971 del 24 gennaio 2025 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 20313 del 22.02.2025 con cui si propone di emettere ordinanza relativa a cane aggressivo e morsicatore, identificato con microchip n. [redacted] di nome [redacted], di proprietà della [redacted];

CONSIDERATO che il cane, come su identificato, si è reso responsabile, come emerso a seguito di sopralluogo effettuato dalla U.O.C. Sanità Animale dell'ASP di Catanzaro il 20 gennaio u.s., di diversi episodi di aggressione in ordine ai quali l'ASP ha comunicato che risulta aperto procedimento penale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;

RICHIAMATA l'Ordinanza Ministeriale n. 6 del 09/08/2013 e ss.mm.ii., prorogata di ulteriori 12 mesi con Ordinanza Ministeriale del 06 agosto 2024;

TENUTO CONTO

- che l'art. 50, comma 4 del D.lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge e del comma 5 che prevede in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale;
- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità sanitaria locale;

VISTO l'art. 32 della L. 833/1978;

APPURATO che a tutela della pubblica incolumità si rende necessario obbligare il proprietario al rispetto delle prescrizioni richieste dal Servizio Veterinario dell'Asp di Catanzaro;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale;

VISTA la L. R. n. 45 del 25.09.2023;

ORDINA

per i motivi in premessa e visto il reiterarsi degli episodi di aggressività, alla [redacted] di:

- sottoporre il cane a visita da parte di un medico veterinario esperto in comportamento animale entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza e di trasmettere nel più breve tempo possibile, anche a mezzo PEC, l'esito della visita alla U.O.C. Sanità Animale dell'ASP di Catanzaro ed alla scrivente;
- applicare sempre, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, oltre al guinzaglio anche la museruola così come previsto dall'art. 3 comma 4 dell'Ordinanza n. 6 del 09.08.2013 e s.m.i. del Ministero della Salute;
- attenersi scrupolosamente agli obblighi di cui all'art. 15 della L.R. n. 45/23 comma 2 lett. d,e,g.

DISPONE

in caso di inadempienza alle disposizioni della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 16 della Legge n. 3/2003, fatta salva l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria della contravvenzione di cui agli artt. 650 del C.P. e senza pregiudizio dell'azione penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

AVVERTE

che di eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza la proprietaria su menzionata ne risponderà ai sensi di legge

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale di verificare tempestivamente l'avvenuta o meno ottemperanza alla presente Ordinanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;

- che venga pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune;

- la notifica, a cura della Polizia Locale, alla [redacted];

ed inoltre che venga trasmessa:

- A S.E. il Prefetto di Catanzaro;
- Alla U.O.C. Sanità Animale dell'ASP di Catanzaro;
- Alla Questura;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro;
- Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Catanzaro;
- Al Comando Polizia Locale di Catanzaro;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Firmato digitalmente da: Andrea Adelchi Ottaviano
Data: 22/02/2025 12:30:54

IL SINDACO

Prof. NICOLA FIORITA

Firmato digitalmente da: NICOLA FIORITA
Data: 22/02/2025 12:37:57